Codice A1814B
D.D. 10 novembre 2026, n. 2278
R.R. 16/12/2022 n. 10/R, art. 1, comma 2, lett. b). Atto di regolamentazione dell'utilizzo di area appartenente al demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico, di pertinenza del torrente Borbore, lungo l'argine in Comune di Asti, adibita ad aree verdi pubbliche e percorso ciclopedonale ''Parco del Borbore'' (cod. ATA64), e cessazione della concessione demaniale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1696 del...

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2278/A1814B/2026 DEL 10/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.R. 16/12/2022 n. 10/R, art. 1, comma 2, lett. b). Atto di regolamentazione dell'utilizzo di area appartenente al demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico, di pertinenza del torrente Borbore, lungo l'argine in Comune di Asti, adibita ad aree verdi pubbliche e percorso ciclopedonale "Parco del Borbore" (cod. ATA64), e cessazione della concessione demaniale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1696 del 18/07/2013 (disciplinare n. 97 del 18/07/2013). Richiedente: Comune di Asti.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1696 del 18/07/2013 e relativo disciplinare n. 97 del 18/07/2013 è stata rilasciata al Comune di Asti, ai sensi del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R allora vigente, la concessione demaniale per l'occupazione di area di pertinenza del torrente Borbore lungo l'argine in Comune di Asti, per la realizzazione di aree verdi pubbliche e pista ciclopedonale "Parco del Borbore" (cod. ATA64), con scadenza al 31/12/2032;

con nota pervenuta in data 11/03/2026, ns. prot. n. 12249, il Comune di Asti ha chiesto la variazione della superficie oggetto di occupazione, rideterminata in complessivi mq 36.658 di area appartenente al demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico, come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

con la medesima nota il Comune ha comunicato che le aree censite al Fg. 53/A, mappali 25 e 765, sono state acquisite al patrimonio comunale nell'ambito del trasferimento a titolo gratuito agli enti territoriali di immobili dello Stato con il Decreto dell'Agenzia del Demanio del 09/12/2020 prot. 2020/12824/DR-TO e con il Decreto dell'Agenzia del Demanio del 09/12/2020 prot. 2020/12829/DR-TO; tali aree, non appartenendo più al demanio dello Stato, sono escluse dal perimetro del presente atto;

con successiva integrazione pervenuta in data 11/08/2026, ns. prot. n. 37232, il Comune ha precisato che l'utilizzo riguarda una porzione di pertinenza del torrente Borbore per complessivi mq 36.658, adibita a percorso ciclopedonale pubblico e aree verdi "Parco del Borbore", censita al Fg. 53/A, mappali: parte dell'ex 626 (attuale 1262), parte 627 e 628, per intero 629, 630 e 631, oltre a porzione delle sommità arginali;

con nota pervenuta in data 15/10/2026, ns. prot. n. 47858, il Comune di Asti ha rinunciato alla concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1696/2013, con effetto dal rilascio del presente atto;

Visti gli elaborati progettuali e preso atto delle autorizzazioni idrauliche PI 1211/AT del 15/03/2013 e PI 1289/AT del 07/05/2013 rilasciate dall'AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria, allegate al presente atto e della nota AIPo prot. n. 49763 del 22/10/2026, con la quale l'autorità idraulica ha confermato che le suddette autorizzazioni coprono il perimetro come rideterminato;

Considerato che:

l'art. 1, comma 2, lett. b) del regolamento regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R esclude dall'ambito di applicazione del regolamento le servitù e le pertinenze richieste dagli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli enti parco per gli usi destinati alla libera fruizione della collettività, prevedendo in tali casi il rilascio di un atto con il quale viene regolamentato l'utilizzo del bene, con eventuali valutazioni e prescrizioni di carattere idraulico;

secondo l'indirizzo interpretativo regionale sulla citata disposizione, l'esclusione riguarda gli utilizzi che non comportano l'esclusività dell'uso, caratteristica dei provvedimenti di concessione, e che conservano e consentono il libero accesso alle aree da parte di chiunque, quali giardini pubblici e piste ciclabili, fermo restando che l'amministrazione concedente conserva la possibilità di rilasciare concessioni sulle medesime aree;

l'utilizzo in esame – aree verdi pubbliche e percorso ciclopedonale ad accesso libero e gratuito, privo di carattere di esclusività e di finalità di sfruttamento economico – rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del r.r. 10/R/2022;

la concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1696/2013 non ha pertanto più ragione di essere mantenuta, essendo l'utilizzo cui era preordinata ora ricondotto al regime di cui al citato art. 1, comma 2, lett. b), e può conseguentemente esserne dichiarata la cessazione a seguito della rinuncia del Comune, ai sensi dell'art. 18 del r.r. 10/R/2022;

ai sensi dell'art. 18, comma 3, del r.r. 10/R/2022, in caso di rinuncia è comunque dovuto il canone relativo all'annualità in corso;

non trovano applicazione gli obblighi di rilascio dell'area e di riduzione in pristino di cui all'art. 20 del r.r. 10/R/2022, in quanto l'area e le opere realizzate continuano ad essere utilizzate dal Comune di Asti, per la medesima finalità, in forza del presente atto;

eventuali utilizzi con carattere di esclusività o a fini economici, ivi compresa l'istituzione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e restano subordinati al rilascio di specifica concessione ai sensi del r.r. 10/R/2022, previa apposita istanza;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di poter adottare il presente atto di regolamentazione

dell’utilizzo della pertinenza in argomento, alle condizioni riportate nel dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- Viste la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 e la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12;
- Visto il regolamento regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, e in particolare gli artt. 1, comma 2, lett. b), 18 e 20;

determina

1) di autorizzare il Comune di Asti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del r.r. 10/R/2022, all’utilizzo per usi destinati alla libera fruizione della collettività di una porzione di pertinenza demaniale del torrente Borbore lungo l’argine in Comune di Asti, della superficie complessiva di mq 36.658, censita al Fg. 53/A, mappali: parte dell’ex 626 (attuale 1262), parte 627 e 628, per intero 629, 630 e 631, oltre a porzione delle sommità arginali, adibita ad aree verdi pubbliche e percorso ciclopedonale “Parco del Borbore” (cod. ATA64), come individuata negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle condizioni idrauliche espresse dall’AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria con le autorizzazioni PI 1211/AT del 15/03/2013 e PI 1289/AT del 07/05/2013 e con nota prot. n. n. 49763 del 22/10/2026, allegate al presente atto quale parte integrante;

2) di prendere atto della rinuncia del Comune di Asti alla concessione demaniale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1696 del 18/07/2013 e relativo disciplinare n. 97 del 18/07/2013 e di dichiararne la cessazione con decorrenza dalla data del presente atto, dando atto che:
- ai sensi dell’art. 18, comma 3, del r.r. 10/R/2022 è dovuto il canone relativo all’annualità 2026;
- non si applicano gli obblighi di rilascio dell’area e di riduzione in pristino di cui all’art. 20 del r.r. 10/R/2022, per le ragioni indicate in premessa;

3) di stabilire che:
- il presente atto ha validità dal 01/01/2027 e per tutta la durata dell’utilizzo per la finalità autorizzata, fatto salvo quanto previsto ai punti seguenti;
- le aree devono restare liberamente e gratuitamente accessibili alla collettività; qualsiasi utilizzo con carattere di esclusività o a fini economici, ivi compresa l’istituzione di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, non è ricompreso nel presente atto ed è subordinato al rilascio di specifica concessione ai sensi del r.r. 10/R/2022;
- il mutamento della destinazione delle aree o il venir meno della loro libera fruizione comporta la revoca del presente atto;
- il presente atto può essere revocato, sospeso o modificato in qualunque momento, con provvedimento motivato, per ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua o di pubblico interesse, senza che il Comune possa pretendere alcun indennizzo;
- la manutenzione delle aree verdi e del percorso ciclopedonale, nonché la sicurezza degli utenti, sono a carico esclusivo del Comune di Asti, che risponde di eventuali danni a persone o cose

derivanti dall'utilizzo delle aree e tiene indenne la Regione da ogni responsabilità al riguardo;
- il Comune provvede, a propria cura, alla chiusura e all'interdizione del percorso ciclopedonale e delle aree interessate in occasione di stati di allerta per rischio idrogeologico e idraulico e di eventi di piena, secondo le previsioni del proprio piano di protezione civile;
- deve essere garantito in ogni tempo il libero accesso all'argine e alle aree demaniali al personale e ai mezzi dell'autorità idraulica e della Regione, per ispezioni, sorveglianza e interventi di manutenzione idraulica;
- non possono essere realizzate nuove opere né modificate quelle esistenti senza la preventiva autorizzazione dell'autorità idraulica competente e il conseguente aggiornamento del presente atto;
- in caso di revoca o rinuncia il Comune ha l'obbligo di rilasciare l'area e di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione dei manufatti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva diversa valutazione dell'autorità idraulica competente;
- è fatto divieto al Comune di cedere o subconcedere, anche parzialmente, l'area oggetto del presente atto;
- l'amministrazione regionale ha facoltà di rilasciare sull'area in oggetto eventuali concessioni compatibili con l'uso autorizzato;
- il presente atto è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri enti o amministrazioni e non sostituisce ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Funzionari:
Giuliana CAPITOLO
Raffaella BASILE

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAT1211_1289.pdf
2. PIAT1289_Riscontro_Concessione_ATA64.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Prot. 8492
6.10.20
In arrivo 5479

Alessandria, 15/03/2019

Alla REGIONE PIEMONTE
Settore Decentrato OO.PP
C.so Dante, 163
14100 ASTI

Oggetto: P.I.1211/AT Richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di aree verdi pubbliche in corrispondenza del t.te Borbore in Comune di Asti (cod. ATA64) ed utilizzo delle sommità arginali per uso adibito a percorso ciclo-pedonale pubblico
Proponente: Comune di Asti.

Il sottoscritto Dirigente Sub Area Piemonte Orientale:

Vista la domanda con la quale la Ditta richiedente sopraindicata chiede l'autorizzazione ad eseguire le opere in oggetto ed utilizzare aree demaniali, definite nella documentazione tecnica progettuale inviataci, da realizzarsi in Comune di Asti consistenti nella realizzione di aree verdi attrezzate;

Visto il T.U.523/1904 n 523;

Prescindendo da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di legge attualmente in vigore, con particolare riguardo alle vigenti norme sulla Tutela Ambientale (L.431/1985, norme sulla Tutela Paesaggistica (D.P.R. 139 del 9/7/2010), del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell' A.d.B. di Parma n°18 del 26/4/2001 e dell'art. 12 della L.R. n°37/06);

Autorizza ai soli fini idraulici ai sensi del T.U. n°523/1904

All'utilizzazione delle aree demaniali per uso aree verdi pubbliche nella posizione e secondo le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza (planimetria 0.1 e 0.2), che vistati, formano parte integrante della presente autorizzazione che viene inviata a codesto Settore Decentrato per il rilascio del disciplinare di concessione ai sensi dell'art.59 della L.44/2000. Il disciplinare dovrà contenere le seguenti prescrizioni:

- Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta obbligo del concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Amministrazione Idraulica;

- L'utilizzazione dei percorsi da parte del pubblico avverrà sotto l'esclusiva responsabilità del Comune di Asti sul cui territorio si sviluppano i percorsi medesimi;
- L'accesso al percorso dovrà essere intercluso non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del traffico ciclo-pedonale e per la pubblica incolumità, ed in caso di attivazione del servizio di Piena;
- Dovrà essere predisposto un piano di gestione dei percorsi che contempli nel dettaglio le operazioni di evacuazione e controllo delle aree in caso di possibili eventi di piena pericolosi per la pubblica incolumità.

La presente si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi , da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione.

Lo scrivente Ufficio tuttavia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse non siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua in parola.

La presente autorizzazione è valida solo per quanto riguarda il rilascio della concessione delle aree demaniali da adibire ad uso di AREE VERDI PUBBLICHE, per la richiesta dell'utilizzo degli argini allo scopo di realizzare una pista ciclabile dovrà essere presentata una apposita istanza con allegato il progetto definitivo della suddetta pista ciclo-pedonale che si intende realizzare sul corpo arginale ai sensi dell'Art. 59 del T.U. 523/1904.

Si comunica che in pendenza dell'emanazione del disciplinare citato e della eventuale autorizzazione ai sensi della legge 08-08-1985 n. 431, la concessione delle aree demaniali non potrà essere valida.

Il Dirigente Sub A[redacted]ntale
Dott. Ing.[redacted]

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195
www.agenziapo.it
ufficio-al@agenziapo.it

[redacted]

AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Prot. 13430
In arrivo 5479
Classifica 6.10.20

Alessandria, 7 MAG. 2010

Alla REGIONE PIEMONTE
Settore Decentrato OO.PP
C.so Dante, 163 - 14100 ASTI

Oggetto: P.I.1289/AT Richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di pista ciclopedonale lungo l'argine in corrispondenza del torrente Borbore in Comune di Asti (cod. ATA64)
Proponente: Comune di Asti.

Il sottoscritto Dirigente Sub Area Piemonte Orientale:
Vista la domanda con la quale il Comune richiedente sopraindicato chiede l'autorizzazione ad eseguire la realizzazione di una pista ciclopedonale sull'argine di difesa del T.te Borbore in Comune di Asti, cosi come meglio descritto nella documentazione tecnica progettuale inviataci;
Visto il T.U.523/1904 n 523;
Prescindendo da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di legge attualmente in vigore, con particolare riguardo alle vigenti norme sulla Tutela Ambientale (L.431/1985, norme sulla Tutela Paesaggistica (D.P.R. 139 del 9/7/2010), del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell' A.d.B. di Parma n°18 del 26/4/2001 e dell'art. 12 della L.R. n°37/06);

Autorizza ai soli fini idraulici ai sensi del T.U. n°523/1904

Alla realizzazione del percorso ciclopedonale nella posizione e secondo le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza (planimetria 0.1 e 0.2), che vistati, formano parte integrante della presente autorizzazione che viene inviata a codesto Settore Decentrato per il rilascio del disciplinare di concessione ai sensi dell'art.59 della L.44/2000. Il disciplinare dovrà contenere le seguenti prescrizioni:

- Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione concedente in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta obbligo del concessionario mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Amministrazione Idraulica;

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195
www.agenziapo.it
ufficio-al@agenziapo.it

- Per non intaccare la stabilità del corpo arginale la realizzazione della pista ciclopedonale invece di essere eseguita in "incasso" dovrà essere realizzata in "rialzo" sarà pertanto vietata qualsiasi operazione di scavo. Pertanto il primo strato, facente parte dell'opera in progetto, sarà posato sulla sommità arginale esistente;
- La segnaletica orizzontale e verticale in progetto dovrà essere posta sulle aree al di fuori del corpo arginale e delle sponde del corso d'acqua;
- L'utilizzazione dei percorsi da parte del pubblico avverrà sotto l'esclusiva responsabilità del Comune di Asti sul cui territorio si sviluppano i percorsi medesimi;
- L'accesso al percorso dovrà essere intercluso non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del traffico ciclo-pedonale e per la pubblica incolumità, ed in caso di attivazione del servizio di Piena;
- Dovrà essere predisposto un piano di gestione dei percorsi che contempli nel dettaglio le operazioni di evacuazione e controllo delle aree in caso di possibili eventi di piena pericolosi per la pubblica incolumità;
- Ai sensi dell'Art. 59 del T.U. 523/1904 sarà a carico di codesta Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria dell'opera (scarpata arginale, taglio piante e pista ciclabile).

La presente si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi , da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione.

Lo scrivente Ufficio tuttavia si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse non siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua in parola.

Si comunica che in pendenza dell'emanazione del disciplinare citato e della eventuale autorizzazione ai sensi della legge 08-08-1985 n. 431, la concessione delle aree demaniali non potrà essere valida.

Il Dirigente Sub [redacted] tale
Dott. Ing[redacted]

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195
www.agenziapo.it
ufficio-al@agenziapo.it

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Prot. n. (*) _____ Alessandria, (*) _____

*(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)*

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/1246/2015/A/PIAT1289/4

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Ufficio di Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00049763 del 22/10/2026

Oggetto: **PIAL1289** – Concessione demaniale ATA64 – Parco Borbore – Richiesta modifica concessione demaniale
DITTA: Comune di Asti

Con riferimento alla domanda pervenuta dal codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 44988 del 02.10.2026 (acquisita al Prot. AIPo n. 30534 in pari data) con la quale si richiede la conferma in merito ai pareri a suo tempo espressi da questa Agenzia PIAT1211 Prot. n. 8492 del 15.03.2026 *"Richiesta concessione demaniale per aree verdi pubbliche in corrispondenza del torrente Borbore in comune di Asti ed utilizzo delle sommità arginali per uso adibito a percorso ciclo-pedonale"* e PIAT1289 Prot. n. 13430 del 07.05.2013 *"Richiesta di concessione demaniale per realizzazione di pista ciclopedonale lungo l'argine in corrispondenza del torrente Borbore in Comune di Asti"*;

Da quanto si evince dalla documentazione presentata dal Comune di Asti, allegata alla succitata domanda, la richiesta di modifica della concessione è stata presentata per lo stralcio, dalla Determinazione n. 1696 del 18.07.2013 di Concessione di aree demaniali, di due mappali individuati al Foglio 53 (erroneamente indicato 101 sulla richiesta stessa del Comune) mapp. 25 e 765, acquisiti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del *"Trasferimento a titolo gratuito agli Enti Territoriali di Immobili dello Stato ai sensi dell'art. 56bis del D.L. 69/2013"*, e pertanto la modifica alla concessione riguarda aspetti esclusivamente amministrativi.

La scrivente Agenzia ritiene pertanto di non dover esprimere parere in merito, ricordando però che i sopra citati nulla osta idraulici, PIAT1211 Prot. n. 8492 del 15.03.2013 e PIAT1289 Prot. n. 13430 del 07.05.2013, con le imposte prescrizioni continuano pienamente a valere e dovranno far parte integrante della nuova concessione demaniale che verrà rilasciata.

Si rimane in attesa di copia della nuova concessione che verrà rilasciata da Codesto Settore Tecnico Regionale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzi
(*firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*)

Referenti: L. VATTIMO - A. Bovone

N.B. Per le successive comunicazioni si prega di utilizzare il seguente indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195
www.agenziapo.it
ufficio-al@agenziapo.it **PEC:** ufficio-al@cert.agenziapo.it